

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Daniele Moro, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. OMISSIS promossa da:

SOCIETÀ E FIDEIUSSORI

- parte attrice -

nei confronti di

BANCA

- parte convenuta -

CONCLUSIONI

Per parte attrice: *“voglia l’Ill.mo Tribunale di Cremona, premesse le declaratorie del caso e di legge, respinta ogni avversa e contraria istanza, in accoglimento dei motivi esposti dagli opposenti, previa rimessione della causa sul ruolo per integrazione di attività istruttoria, nel merito revocare, dichiarare nullo e di nessun giuridico effetto il decreto ingiuntivo opposto, perché infondato, non comprovato e carente dei requisiti di legge per la sua emanazione per tutti i motivi dedotti e come meglio; accertando e dichiarando:*

- principalmente: la nullità del contratto di conto corrente OMISSIS e/o delle sue clausole per i motivi dedotti in narrativa, con la conseguente nullità di addebiti di interessi ultralegali, anatocistici, commissioni e spese; nullità degli addebiti di interessi ultralegali, anatocistici, commissioni e spese derivanti dai contratti accessori la nullità degli addebiti di interessi ultralegali/usurari contenuti nelle rate di rimborso dei mutui impugnati in narrativa in ogni caso, a nullità dell’anatocismo relativamente agli interessi generati dall’utilizzo dei contratti di finanziamento accessori al contratto di conto corrente

- in ogni caso determinare il saldo odierno del rapporto bancario dedotto in giudizio, depurato dagli addebiti nulli derivanti dalle nullità eccipite dichiarare la nullità della fideiussione rilasciata dai FIDEIUSSORI perché contraria a norme imperative per i motivi di cui in narrativa o in subordine dichiararne l’inefficacia per violazione del dovere di buona fede per i motivi di cui in narrativa

- Ordinare la cancellazione dell’ipoteca giudiziale, come da visura CRRII (doc. 15 opponente) Dire tenuta e condannare controparte al risarcimento danni ex art. 96 cpc, derivante da illegittima iscrizione ipotecaria.

Sulle spese: Col favore delle spese, accessori e degli emolumenti di causa, da attribuirsi al sottoscritto difensore, il quale dichiara di averne fatto anticipo ex art. 93 c.p.c. oltreché di quelle necessarie per la procedura di mediazione e delle spese sostenute per la perizia di parte”.

Per parte convenuta: *“ogni contraria domanda ed eccezione respinta; rifiutato il contraddittorio su domande nuove o modificate della controparte; previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge: nel merito: rigettarsi l’opposizione e tutte le domande proposte dagli opposenti perché prescritte, quanto al periodo corrispondente al decennio antecedente la data del 12 dicembre 2018, per il resto: improponibili, improcedibili,*

Sentenza, Tribunale di Cremona, Giudice Daniele Moro, n. 449 del 22 maggio 2020

infondate nel merito, non provate o come meglio, confermandosi in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.

In via subordinata: In denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannarsi comunque gli opposenti tutti, a pagare alla banca creditrice, in solido tra loro, la somma di € 199.703,06, secondo le imputazioni di cui al ricorso monitorio, quantificata alla data del 30.04.2018 (scritturazione a sofferenza), oltre interessi successivi, al tasso convenzionale tempo per tempo vigente, come previsti dai contratti in atti, sino al saldo effettivo, o le somme diverse, maggiori o minori, ritenute di giustizia. In ogni caso: Condannarsi le parti opposenti al rimborso di spese e competenze anche del giudizio di opposizione”.

CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La SOCIETÀ e i FIDEIUSSORI proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. OMISSIS emesso dal Tribunale di Cremona in favore di BANCA, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 199.703,06, oltre ad interessi e spese legali come quantificate nel predetto decreto ingiuntivo, in ragione del credito originato dal contratto di conto corrente del 19.05.1998.

Gli opposenti rappresentavano:

- che *“il rapporto è iniziato nel 1998, il che significa che pacificamente fino al 30/6/2000, e oltre se non sia stato sottoscritto una ulteriore specifica pattuizione contrattuale, la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito è nulla, in violazione dell’art. 1283 cc, così dicasi anche della capitalizzazione trimestrale degli interessi dopo il 1/1/14”;*
- che *“il contratto di conto corrente n. OMISSIS è stato acceso in data 19/5/1998. Esso si presenta nella forma di accettazione a un’ipotetica corrispondente proposta che, però, non è prodotta, la quale teoricamente dovrebbe essere stata sottoscritta dalla banca. La banca, tuttavia, non l’ha sottoscritta...Allo stato, non è quindi dimostrato il requisito essenziale della forma scritta”;*
- che *“il conto corrente, fin dal suo sorgere, ha avuto tre linee di credito attive: 1) apertura di credito ordinaria di cassa; 2) anticipi salvo buon fine; 3) anticipi fatture”;*
- che, stante la nullità del contratto, *“le competenze non dovute assommano complessivamente ad € 143.852,83”;*
- che *“ove la banca non produca tutti gli estratti conto dal primo fino a quello del 30/6/2004, ed eventuali altri mancanti, non è assolto l’onere della prova di come si sia formato quel saldo di partenza, con la conseguenza che il primo saldo deve essere ricondotto a zero”;*
- che *“sul conto sono anche transitati i pagamenti delle rate di n. 3 finanziamenti chirografari, i quali, anch’essi esaminati, si sono rivelati nulli ex art. 117 4° e/6° co TUB e ne sono stati riscontrati profili di usurarietà pattizia, ragione per la quale, il saldo finale ricalcolato tiene conto anche di € 11.678,77 di interessi nulli contenuti negli addebiti delle rate mensili di questi finanziamenti”;*
- che *“la cms è contenuta nella tabella dei tassi d’interesse, anziché in quella delle spese e commissioni. Dunque la prima evidenza che se ne ha è che la banca considera questa commissione un interesse. Si legge che il parametro usato per il calcolo interessi è l’anno civile. Accanto al valore della commissione (0,125) vi è il simbolo %. Ciò che si comprende leggendo questa tabella è che verrà applicata una commissione trimestrale (cioè ogni tre mesi), dello 0,125% annuo sul massimo scoperto liquido a debito. Se andiamo a vedere come è stata applicata la commissione, si scopre, viceversa che essa è stata calcolata sul saldo a debito più elevato che si sia verificato nel trimestre seccamente su questo importo, senza considerare l’eventuale periodo di copertura (se un giorno/se un mese/ecc). Non è pertanto stato applicato il contratto che invece prevedeva il parametro annuo. La suddetta clausola, pertanto, è nulla per indeterminatezza, poiché non indica tutti i fattori che ne determineranno il costo, ma se si potesse ritenere determinata, di fatto non è stata rispettata dalla banca”;*

Sentenza, Tribunale di Cremona, Giudice Daniele Moro, n. 449 del 22 maggio 2020

- che *“le clausole di pattuizione dei tassi sono tutte nulle poiché non indicano i tassi effettivi che derivano dalla capitalizzazione trimestrale, in aperta violazione dell’art. 117 TUB 4° co. La conseguenza è fissata dal 7° co dell’art. 117 il quale prevede la sostituzione ex lege del tasso convenzionale con quello minimo bot. In ogni caso i tassi debitori relativi all’utilizzo SBF e anticipo fatture non sono nemmeno indicati, con la conseguenza che sono nulli sempre ex art. 117 TUB 4° co e anche per violazione dell’art. 1282 ss cc”*;
- che *“nel contratto si afferma che la liquidazione degli interessi a debito e a credito sarà effettuata secondo quanto indicato nel modulo allegato (tabella tassi copiata sopra). Nella tabella, tuttavia, non vi è alcuna indicazione sulla periodicità di liquidazione degli interessi. Ciò significa che la capitalizzazione trimestrale effettuata in concreto in tutta la vigenza del rapporto, dei soli interessi a debito, tra l’altro, è radicalmente nulla. Gli interessi potevano quindi essere liquidati una volta all’anno, come è coerente con un parametro di calcolo annuale”*;
- che nel documento contrattuale relativo alle commissioni e spese *“il costo è espresso con un numero senza alcun riferimento ad alcuna valuta. La forma scritta ad substantiam esige che nulla sia scontato o intuitivo. Manca il riferimento alla lira. Ne deriva la chiara nullità della pattuizione”*;
- nel paragrafo denominato *“nullità della clausola anatocistica nel contratto di apertura di credito”*, che *“il doc. 6 di cp è un contratto di apertura di credito sottoscritto regolarmente da entrambe le parti in data 8/5/2013...il contratto di apertura di credito prevede la capitalizzazione periodica trimestrale degli interessi e, incredibilmente, anche di quelli creditori, sia pure non specificando (per ovvie ragioni) il tasso creditore. In proposito si osserva che il fondamento normativo per la legittimità degli addebiti anatocistici trimestrali, dal 22/4/2000 per nuovi contratti, o dal 1/7/2000 per quelli corso (a patto che siano rispettate le condizioni previste dalla norma), è la Delibera CICR 9/2/2000, la quale tuttavia, non si occupa dei contratti di apertura di credito, bensì solo dei contratti di conto corrente e, oltre ad essere stabilito con precisione dalla norma il tipo di contratto a cui si riferisce, si comprende anche la ragione di tale limitazione. Il presupposto di validità della clausola anatocistica nei contratti di conto corrente, infatti, è la reciprocità. Soltanto in un contratto di conto corrente, per sua natura operativo con registrazioni in accredito e in addebito di capitale, possono generarsi saldi a debito e a credito, dai quali scaturiscono interessi a debito e a credito. Il contratto di apertura di credito è un contratto di finanziamento e, per sua natura, non può generare interessi a credito per il soggetto finanziato che utilizza il credito messogli a disposizione dalla banca. Nel rapporto di che trattasi, il contratto di conto corrente risale al 1998 e contiene una clausola anatocistica nulla. Ma, se anche ci fossimo trovati nel caso di conto corrente con clausola valida, dunque sottoscritto dopo il 22/4/2000, l’esito non cambierebbe, qualora il conto fosse stato sempre in pieno utilizzo del credito come lo è stato quello intrattenuto dalla società opponente. Infatti, se, l’utilizzo del credito (derivante da contratto di apertura di credito) sia sempre stato a pieno utilizzo, e gli interessi a debito siano stati generati da mero utilizzo dell’apertura di credito, sarà chiaro che questi interessi derivano meramente dall’utilizzo di un finanziamento e non saranno capitalizzabili trimestralmente”*;
- che nel contratto di mutuo datato 28/9/1999 *“è stato verificato il TEG del contratto che è risultato, nella sua normalità di esecuzione, pari al 9,576%, rispetto a un Tasso Soglia Usura pari al 9,84%. Si osserva, tuttavia, che il finanziamento era necessario all’azienda per la propria implementazione al fine di rimanere concorrenziale nel mercato in cui operava e, a tal fine, assistita anche da una garanzia prestata da OMISIS. Il TEG applicato, ben lontano dal TEGM pubblicato dalla banca d’Italia, è chiaramente usurario in concreto, in quanto sproporzionato in presenza di stato di bisogno aziendale”*;
- che *“il finanziamento in parola contiene altresì una clausola di estinzione anticipata che prevede una commissione pari all’1% del debito anticipatamente estinto. Anche di essa è stato calcolato il costo per la società finanziata e ne è emerso un costo potenziale effettivo alla stipula pari al 101,475%, in caso di estinzione alla prima rata, e resta usurario per ben 28 rate su totali 36 previste di rimborso. E’ stato calcolato anche il tasso effettivo di mora ed*

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Cremona, Giudice Daniele Moro, n. 449 del 22 maggio 2020

esso si è rivelato usurario alla stipula nella misura del 10,172%, rispetto alla soglia di usura pari al 9,84%”;

- che “in contratto, poi, non è indicato il TAE (Tasso Annuo Effettivo), nonostante sia prevista una liquidazione mensile degli interessi, con la conseguenza che non è indicato il tasso praticato in concreto in violazione del 4° co dell’art. 117 TUB, in via gradata, pertanto, vi è sostituzione ex lege del tasso”;

- che nel contratto di mutuo datato 25/3/2002 “il TEG del contratto è risultato pari al 7,550%, nella sua normale operatività, rispetto al Tasso Soglia Usura pari al 9,885%. Esso è al di sotto della soglia di usura, ma è certamente molto superiore al TEGM per la categoria di credito, pari al 6,59%. A quest’ultimo proposito va tenuto in considerazione un fattore che comporta un costo occulto per il soggetto finanziato, individuabile nella clausola floor in presenza di tasso variabile... Ne deriva che il TEG effettivamente applicato al contratto non è individuabile, con la conseguenza che è violato il co 6° dell’art. 117 TUB e l’art. 1346 cc, poiché il tasso non è determinato, né determinabile”;

- che “nel contratto in questione vi è una ulteriore causa di nullità rappresentata dalla previsione contrattuale della cessazione del parametro di riferimento per la determinazione mensile del tasso. Si afferma, infatti, che, in caso di sua cessazione, sarà adottato un ipotetico parametro che il mercato di riferimento (non si indica quale) adotterà in sua sostituzione. Se si tiene presente che in realtà il parametro Euribor è di fonte privata, si capisce bene che la clausola ne risulta indeterminata e indeterminabile”;

- che “anche questo contratto è usurario alla stipula nella clausola di estinzione anticipata e in quella del tasso effettivo di mora. Il contratto prevede che, in caso di estinzione anticipata, sarà dovuta una commissione pari al 3% del credito anticipatamente estinto”;

- che “il tasso nominale di mora è pattuito in contratto apparentemente al di sotto della soglia di usura, tuttavia, la verifica del tasso effettivo da esso prodotto, poiché per contratto esso si applica ad ogni importo scaduto e non pagato alla scadenza ha condotto a un risultato molto superiore alla soglia di usura, precisamente il Tasso Effettivo di Mora alla stipula è pari al 13,21%, superiore alla soglia di usura che invece è pari al 9,885%”;

- che “anche in questo contratto, nonostante sia prevista la liquidazione infrannuale degli interessi, non è stato indicato il TAE del contratto, in violazione dell’art. 117 TUB 4° co, con diritto alla sostituzione del tasso ex lege, con il tasso minimo bot”;

- che nel contratto di mutuo datato 13/2/2006 “è stato determinato il TEG che è pari al 6,358%, rispetto a un tasso soglia usura pari all’8,445%. Anche qui, però, il contratto (come in quello del 2002) prevede una clausola floor della quale non è pattuita la controprestazione”;

- che “il contratto indica un ISC pari al 4,415%, tuttavia l’ISC verificato è invece pari al 6,358 (senza nemmeno includere l’imposta sostitutiva), il che significa che è stato violato il 6° co dell’art. 117 TUB, con le conseguenze di cui al 7° co.”;

- che “il contratto prevede altresì una commissione del 2,5% per il caso di estinzione anticipata del contratto che fornisce un costo effettivo per il mutuatario pari al 148,751% per estinzione alla prima rata e tale costo resta usurario per 23 rate su totali 60”;

- che “anche nel caso del mutuo del 2006 è stato verificato il tasso effettivo di mora e, come negli altri casi, si è rivelato usurario alla stipula, attestandosi al 13,57%”;

- che “questo contratto è poi stato stipulato a tasso variabile, con parametro Euribor, in periodo di accertata manipolazione, con la conseguenza che il contratto è nullo”;

- che “la fideiussione rilasciata da FIDEIUSSORI è nulla per violazione della normativa Antitrust”.

Alla stregua delle considerazioni effettuate, parte attrice chiedeva l’accoglimento delle domande sopraccitate. Si costituiva BANCA, la quale, argomentato circa la fondatezza delle proprie pretese e l’infondatezza di quelle altrui, chiedeva il rigetto di ogni richiesta ex adverso formulata e, per l’effetto, la conferma di quanto statuito in via monitoria; in subordine, domandava la condanna degli oppositori al pagamento della somma “€ 199.703,06, secondo le imputazioni di cui al ricorso monitorio, quantificata alla data del 30.04.2018

Sentenza, Tribunale di Cremona, Giudice Daniele Moro, n. 449 del 22 maggio 2020

(scritturazione a sofferenza), oltre interessi successivi, al tasso convenzionale tempo per tempo vigente, come previsti dai contratti in atti, sino al saldo effettivo, o le somme diverse, maggiori o minori, ritenute di giustizia”.

La convenuta rappresentava:

- che l'eccezione relativa all'asserito difetto di forma del contratto di conto corrente “è destinata a cadere perché nelle premesse dell'atto effettivamente all'origine del rapporto (agli atti del monitorio) i correntisti dichiarano espressamente di avere prima ricevuto la comunicazione scritta della banca di avvenuta apertura del conto di corrispondenza e delle relative condizioni (che i correntisti dichiarano di avere sottoscritto), onde, con l'accettazione scritta dei correntisti stessi, il contratto si è pacificamente perfezionato, senza alcuna necessità della contestuale sottoscrizione dei contraenti”;
- che la “clausola n. 4 delle condizioni particolari contenute nel contratto prevedeva espressamente la capitalizzazione periodica degli interessi, tanto per quelli passivi quanto per quelli attivi, secondo le scadenze, pur di poco dissimili, indicate nel modulo contabile allegato al contratto. Dopo la sentenza di Cassazione n. 2374/99 e la conseguente modifica dell'art. 120 TUB, conformemente alle disposizioni dell'art. 7 della delibera del CICR del 9.2.2000, la banca ebbe a uniformare tra le parti i criteri di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, con adeguamento delle condizioni economiche dei rapporti”;
- che “quanto alla tesi degli opposenti secondo la quale nei contratti di apertura di credito e di anticipi su fattura l'anatocismo sarebbe sempre e comunque illecito per impossibilità di ipotizzare la reciprocità degli interessi...i rapporti di dare avere tra le parti, come noto e come sempre avviene, si regolano unicamente nell'ambito del contratto originario di conto corrente, onde la previsione di reciprocità nel conteggio degli interessi rende legittimo l'anatocismo anche se previsto, come necessariamente avviene, anche nell'ambito dei contratti accessori di che trattasi”;
- che in tema di CMS “basta richiamare gli allegati al contratto di apertura di conto corrente in data 19.05.1998 (in particolare le Norme sulla Trasparenza), ove si rinviene la specifica pattuizione con cui si prevedeva l'addebito della commissione e si fissava la relativa incidenza percentuale, da applicare, ovviamente, sulla esposizione nell'arco temporale di riferimento, pure indicato nella clausola, dunque con base di calcolo compiutamente esplicita e, pertanto, facilmente rinvenibile dagli estratti conto emessi nel corso del rapporto”;
- che i rapporti di credito derivanti dai contratti di mutuo “non sono oggetto dell'ingiunzione opposta, in cui, appunto, non vi è traccia dei mutui citati nell'atto di opposizione, fermo restando che eventuali diritti degli opposenti, che fossero comunque riconducibili a detti mutui, sarebbero inevitabilmente travolti dalla intervenuta prescrizione, come da relativa eccezione”;
- che l'eccezione avente ad oggetto la nullità delle fideiussioni, oltre ad essere “sottratta alla competenza del Tribunale in sezione ordinaria, essendo di competenza del Tribunale delle Imprese”, è infondata;
- l'intervenuta “prescrizione di ogni ideabile diritto degli opposenti riferito a periodo anteriore al decennio dalla notifica dell'atto di opposizione, avvenuta in data 12.12.2018. Infatti, come noto, le rimesse a carattere solutorio operate dalla società opponente sul conto, anche in presenza di contratti di affidamento e sconto fatture, devono ritenersi prescritte. Altrettanto dicasi per i rimborsi delle rate dei mutui citati dagli opposenti, ormai estinti da molti anni, segnatamente, dal 28.09.2002 quanto al mutuo n. 904690 e dal 25.03.2007 quanto al mutuo n. OMISIS, come risulta dai piani di ammortamento che si dimettono”.

Le domande formulate da parte attrice sono fondate esclusivamente nei termini e per le ragioni di cui in seguito. Procedendo per punti, ritiene questo giudice:

1) che sia infondata l'eccezione attorea relativa all'asserita mancata stipulazione in forma scritta del contratto di corrente datato 19.5.1998 alla stregua del condivisibile orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 14646 del 6/6/2018 secondo

Sentenza, Tribunale di Cremona, Giudice Daniele Moro, n. 449 del 22 maggio 2020

cui *“in tema di contratti bancari, la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta prevista dall'art. 117, comma 3, del d.lgs. n. 385 del 1993, trattandosi di un requisito che va inteso non in senso strutturale, ma funzionale. Ne consegue che è sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, potendo il consenso della banca desumersi alla stregua di comportamenti concludenti”*;

2) che debba essere rigettata la doglianza attorea avente ad oggetto l'impossibilità di comprendere l'origine del credito preteso della convenuta, poiché l'opposta ha prodotto in giudizio tutti gli estratti conto relativi al rapporto contrattuale, con decorrenza dall'inizio del rapporto, e tali documenti non sono stati oggetto di alcuna contestazione da parte dell'opponente (cfr. relazione di consulenza tecnica nella parte in cui si legge *“si conferma che sono stati prodotti tutti gli estratti conto a partire dall'inizio del rapporto, con decorrenza dalla data di apertura del conto”*);

3) che non possa essere condivisa la tesi attorea secondo cui la pattuizione relativa alla commissione di massimo scoperto sia indeterminata. Infatti, nel contratto di conto corrente (cfr. doc. 5 ricorso monitorio) si legge testualmente: *“commissione trimestrale sul massimo scoperto liquido a debito 0,125%”*. La commissione è, pertanto, individuata in misura specifica, poiché è calcolata ogni tre mesi ed è pari a 0,125% dell'esposizione debitoria massima concretamente raggiunta dal cliente nell'arco temporale di riferimento. È irrilevante il fatto che la clausola negoziale sia inserita nel prospetto delle condizioni economiche denominato *“tassi d'interesse”*, in quanto tale collocazione non muta la natura della prestazione né rende incerto l'ammontare della pattuizione;

4) che sia infondata la doglianza attorea secondo cui *“le clausole di pattuizione dei tassi sono tutte nulle poiché non indicano i tassi effettivi che derivano dalla capitalizzazione trimestrale”*, in quanto, alla data di stipulazione del contratto di conto corrente, nessuna disposizione normativa vigente *“ratione temporis”* imponeva siffatta obbligazione o prevedeva tale invalidità;

5) che l'eccezione attorea avente ad oggetto l'omessa indicazione dei *“tassi debitori relativi all'utilizzo SBF e anticipo fatture”* sia inidonea a procurare alla parte una concreta utilità. Sebbene non vi sia alcuna allegazione sul punto, l'eccezione è finalizzata a rideterminare il saldo di conto corrente, sottraendo dall'importo preteso dall'istituto di credito quello corrisposto in assenza di pattuizione. L'eccezione si fonda, sostanzialmente, sul diritto attoreo di ottenere la restituzione degli importi corrisposti illegittimamente alla convenuta e di compensare tali importi con le somme dovute all'opposta. Il diritto di ottenere la restituzione di quelle somme – somme tra l'altro non dettagliatamente allegate – è prescritto. Infatti, eccipita dalla banca l'intervenuta prescrizione dell'altrui diritto di credito per decorso del termine decennale dal pagamento, spetta al cliente dimostrare che il versamento effettuato abbia natura ripristinatoria della provvista, pena l'impossibilità di beneficiare della decorrenza della prescrizione decennale dalla data di chiusura del conto (cfr. Cass. Civ., Sez. 1, sent. n. 27705/2018). Nel caso di specie, in relazione alle linee di credito denominate *“SBF e anticipo fatture”* è provato che le parti abbiano stipulato i relativi accordi in data 8.2.2006 (cfr. doc. n. 29 di parte convenuta) e in tali accordi, non oggetto di alcuna specifica doglianza, è espressamente indicato il tasso debitorio applicato. Differentemente, nel periodo compreso tra la data di apertura del contratto di conto corrente e il giorno 8.2.2006, non vi è prova dell'esistenza di un accordo. La circostanza è confermata dallo stesso attore (cfr. memoria n. 2 ex art. 183 c.p.c. nella parte in cui è allegato l'inesistenza di un contratto di *“apertura di credito (apercre-sbf-fin fatture) operativi sul cc prima del 2013”*) e dall'analisi del negozio del 19.5.1998 (cfr. doc. n. 5 parte convenuta), dove si legge – diversamente da quanto indicato in merito alla cd. apertura di credito ordinaria di cassa – *“tasso utilizzo SBF e anticipo fatture da concordare in sede di richiesta”*. Orbene, la richiesta presuppone logicamente il mancato raggiungimento di un accordo e la necessità di una diversa ed ulteriore manifestazione di volontà, di cui non vi è alcuna allegazione nell'atto di citazione. Non essendovi prova dell'accordo, i pagamenti devono ritenersi di natura solutoria, sicché l'eventuale diritto di ottenere la restituzione degli importi corrisposti in ragione dell'omessa indicazione dei tassi

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Cremona, Giudice Daniele Moro, n. 449 del 22 maggio 2020

debitori è prescritto, stante l'insussistenza di un atto interruttivo della prescrizione avente data antecedente rispetto a quella di notificazione dell'atto introduttivo del giudizio;

6) che sia manifestamente infondata l'eccezione attorea relativa alla nullità delle pattuizioni negoziali per omesso "riferimento alla lira", poiché il contratto deve essere interpretato secondo la comune intenzioni delle parti, tenuto conto anche del comportamento posto in essere dalle stesse in epoca successiva al perfezionamento del negozio. Il significato della pattuizione, indagato secondo i criteri ermeneutici previsti dalle disposizioni normative di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non lascia alcun dubbio circa il riferimento alla lira. Infatti i contraenti hanno sempre adempiuto le prestazioni mediante l'utilizzo della moneta avente corso legale nello Stato Italiano, hanno espressamente pattuito le obbligazioni originanti dall'impiego di valute estere (da considerarsi, pertanto, ipotesi speciali rispetto alla regola generale), hanno concluso il contratto nello stato Italiano ed ivi hanno la loro sede legale. I numeri indicati nel "prospetto condizioni economiche – commissioni e spese" si riferiscono, pertanto, a valori monetari espressi in lire;

7) che debba essere rigettata la doglianza attorea formulata nel paragrafo denominato "nullità della clausola anatocistica nel contratto di apertura di credito" perché le allegazioni sono prive di connessione. Infatti, nella prima parte del capitolo gli oppositori si riferiscono espressamente al negozio di "apertura di credito" dell'anno 2013 (doc. n. 6 parte opposta), e disquisiscono in generale in merito all'applicabilità delle disposizioni normative di cui alla delibera CICR del 9/2/2000 a tale tipologia di contratto, mentre, successivamente, esaminando la fattispecie concreta (si legge "nel rapporto di che trattasi"), argomentano in relazione al diverso contratto di conto corrente di circa 15 anni anteriore rispetto al negozio del 2013. A ciò si aggiunga che la disciplina dettata in tema di capitalizzazione degli interessi passivi deve ritenersi applicabile non solo alle poste debitorie che originano dal contratto di conto corrente inteso ai sensi dell'art. 1823 c.c. ma anche a quelle derivanti dai collegati contratti bancari in conto corrente (tra i quali rientrano per esempio il deposito e l'apertura di credito) che rappresentano il naturale fine dell'apertura del conto corrente bancario;

8) che siano infondate tutte le doglianze attoree relative all'esistenza di un tasso soggettivamente usurario nei contratti di mutuo allegati, poiché non sussiste alcuna prova (e nessuna richiesta istruttoria è stata avanzata) che gli interessi pattuiti, in ragione delle concrete modalità del fatto, siano sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro e che la mutuataria, alla data del perfezionamento del negozio, si trovasse in una condizione di difficoltà economica. In particolare, il concetto di "sproporzione" di cui all'art. 644 c.p. presuppone un significativo squilibrio tra le obbligazioni contrattuali assunte dalle parti tale da generare un'alterazione del sinallagma negoziale per l'esistenza di rilevanti vantaggi a favore di un contraente, mentre la "condizione di difficoltà economica", pur non richiamando lo stato di bisogno del mutuatario, implica l'esistenza in capo a quest'ultimo di una situazione economico-patrimoniale tale da impedire l'ottenimento della prestazione di denaro se non mediante l'accettazione di un rapporto contrattuale significativamente squilibrato. Ai fini dell'accertamento della sussistenza dei predetti requisiti, l'attore, su cui grava l'onere della prova, deve dimostrare: A) la pattuizione di tassi di interesse sensibilmente differenti rispetto a quelli usualmente praticati dall'istituto di credito sul mercato, pattuizione che deve originare dalla difficoltà finanziaria del mutuatario e che deve essere valutata alla luce del principio economico secondo cui la misura dei tassi di interesse applicati si trova in un rapporto inversamente proporzionale rispetto alla solidità economica del cliente, poiché essa è parametrata al rischio imprenditoriale del mutuante di non riuscire ad ottenere la restituzione della somma erogata; B) l'esistenza di una "condizione di difficoltà economica" idonea a limitare, se non ad escludere, la possibilità del mutuatario di ottenere la prestazione di denaro da soggetti terzi a condizioni economiche migliori, con la precisazione che, in assenza di ulteriore e specifica allegazione di parte, la stipulazione di un contratto di mutuo in presenza di debiti pregressi non dimostra la sussistenza della predetta "condizione di difficoltà", atteso che, in ordinamento in cui vige il principio di autoresponsabilità e di libera iniziativa economica, l'operazione finanziaria può essere giustificata da finalità d'investimento ovvero

Sentenza, Tribunale di Cremona, Giudice Daniele Moro, n. 449 del 22 maggio 2020

di razionalizzazione del debito mediante una redistribuzione nel tempo delle somme da pagare. Nel caso di specie, le allegazioni di parte attrice sono manifestamente generiche;

9) che ai fini della determinazione del TEG contrattuale nei negozi di mutuo non si debba analizzare l'incidenza della commissione per estinzione anticipata del finanziamento, in quanto tale commissione non rappresenta un costo causalmente riconducibile all'erogazione del credito ma costituisce una spesa potenziale collegata ad un'eventuale nuova manifestazione di volontà del mutuatario. A ciò si aggiunga che, ai fini dell'individuazione del tasso soglia, il costo della commissione non è preso in considerazione, sicché la necessità di raffrontare elementi omogenei, non consente di valutare l'incidenza del costo della commissione sul TEG, poiché, diversamente opinando, si giungerebbe a compiere una verifica priva di qualsiasi attendibilità scientifica e logica (in tema di necessità di raffrontare termini omogenei si veda Cass. Civ., Sez. U., sent. n. 16303/2018).

In ultimo si sottolinea che le allegazioni sono manifestamente generiche, come tali astrattamente inidonee ad essere poste a fondamento di una pretesa;

10) che tutte le doglianze attoree relative all'usurarietà "del tasso effettivo di mora" siano manifestamente generiche per mancata allegazione dei calcoli effettuati e degli elementi presi in considerazione dalla parte. Sul punto si precisa, che fini dell'allegazione dell'esistenza di un tasso usurario, è necessario individuare il tasso soglia di riferimento e il tasso moratorio effettivamente applicato dall'istituto di credito secondo i principi esplicitati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 19597 del 18.9.2020;

11) che nessuna disposizione normativa imponga l'espressa indicazione del TAE nei contratti di mutuo: né l'art. 117 TUB richiamato dall'attore né l'art. 6 della delibera CICR del 9.2.2000 che si riferisce ad ipotesi in cui è prevista la capitalizzazione infrannuale degli interessi (nel contratto di mutuo non vi è alcuna capitalizzazione degli interessi ma solamente un'obbligazione restitutoria frazionata nel tempo);

12) che sia manifestamente infondata la tesi attorea secondo cui la "clausola floor" rappresenti una spesa occulta per il mutuatario tale da generare una indeterminatezza del TEG contrattuale. Sul punto è sufficiente osservare che tale pattuizione è astrattamente inidonea a generare un costo, in quanto si limita ad impedire che il tasso d'interesse corrispettivo che il mutuatario si è obbligato a corrispondere alla mutuante possa essere inferiore ad una data percentuale. La clausola, pertanto, non determina l'insorgenza di alcuna spesa inattesa per il contraente, perseguendo esclusivamente la giustificata necessità di assicurare all'intermediario finanziario il conseguimento di un guadagno minimo in funzione del trasferimento della massa monetaria;

13) che debba ritenersi pienamente valido un contratto di mutuo che individui il tasso corrispettivo, non attraverso l'indicazione di una specifica cifra, ma mediante il rinvio ad un parametro oggettivo e determinato ovvero mediante un'operazione algebrica che abbia come base tale dato. Nel negozio datato 25.3.2002, le parti hanno legittimamente richiamato il tasso Euribor, cioè il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in euro tra le principali banche europee. Esso costituisce un idoneo parametro atteso che l'individuazione del tasso avviene mediante la semplice media matematica dei dati comunicati dai principali istituti bancari europei, il tasso è facilmente conoscibile dagli interessati poiché pubblicato in numerosi giornali e siti internet e, soprattutto, è uno e uno soltanto, distinguendosi esclusivamente in relazione all'arco temporale di riferimento. È irrilevante analizzare la pattuizione avente ad oggetto l'alternativo e subordinato parametro di riferimento individuato dalle parti per la determinazione del tasso corrispettivo, in quanto i contraenti hanno potuto utilizzare il tasso Euribor per tutta la durata del rapporto contrattuale;

14) che l'erronea indicazione dell'ISC non possa generare alcuna nullità contrattuale. Infatti, l'obbligo di esplicitazione dell'ISC è stato introdotto dall'art. 9 della delibera CICR del 4.3.2003, che ha demandato alla Banca d'Italia la selezione delle operazioni finanziarie interessate dal dovere informativo e l'individuazione delle modalità di calcolo. L'indice, sebbene sia calcolato attraverso il medesimo procedimento utilizzato per la determinazione del TAEG, è disciplinato, diversamente da quest'ultimo, da una norma di fonte regolamentare sicché, nell'ipotesi in cui sia specificato erroneamente, non è possibile applicare il tasso

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

CALCOLO TEG: non si deve analizzare l'incidenza della commissione per estinzione anticipata del finanziamento

Sentenza, Tribunale di Cremona, Giudice Daniele Moro, n. 449 del 22 maggio 2020

sostitutivo previsto dall'art. 117 TUB, stante la mancanza di una apposita disposizione normativa. Infatti, il comma 7 dell'art. 117 TUB disciplina il caso in cui non sia previsto in contratto il tasso debitore e l'ISC non è un tasso debitore ma solo un indice equivalente, privo di valore negoziale e con finalità meramente informativa, mentre il comma 6 dell'art. 117 TUB è inapplicabile, poiché riferito alle nullità delle clausole contrattuali che prevedono tassi più sfavorevoli per i clienti rispetto a quelli pubblicizzati in ogni filiale mediante i fogli informativi di cui all'art. 116 TUB. In conclusione, il mancato adempimento dell'obbligo di inserimento di un corretto ISC nel rapporto negoziale può causare esclusivamente una responsabilità risarcitoria dell'istituto bancario, con conseguente diritto del mutuatario ad ottenere il ristoro del pregiudizio subito, nella circostanza in cui sia dimostrata la perdita di possibilità di stipulazione di un negozio economicamente più vantaggioso. Nel caso di specie, nell'atto di citazione non è presente alcuna allegazione in merito;

15) che sia manifestamente generica e priva di qualsivoglia dimostrazione (e nessuna richiesta istruttoria è stata formulata) l'allegazione attorea secondo cui il contratto di mutuo datato 13.2.2006 sia stato concluso "in periodo di accertata manipolazione" dell'indice Euribor. È sufficiente rammentare che la conoscenza del fatto, a prescindere dalla natura dell'organo accertatore, non segue il principio giuridico "iura novit curia";

16) debba essere rigettata la doglianza attorea relativa all'inefficacia del negozio fideiussorio in base a tre distinte ed autonome motivazioni: a) in primo luogo gli oppositori, su cui grava l'onere di provare l'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale e dell'applicazione uniforme delle clausole oggetto dell'intesa, non ha formulato alcuna istanza istruttoria sul punto, non ha prodotto in giudizio il citato schema ABI né l'accertamento effettuato dalla Banca d'Italia, il cui contenuto, stante la natura amministrativa del provvedimento, non può essere conosciuto dal giudice sulla base del principio iura novit curia. È, pertanto, indimostrata la sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale e l'identità tra le clausole di cui al negozio fideiussorio contestato e quelle di cui al modello ABI. La sentenza richiamata da parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio è irrilevante ai fini della prova, in quanto è stata pronunciata tra parti differenti rispetto a quelle della presente controversia e costituisce esclusivamente un precedente a valenza nomofilattica; B) in secondo luogo, la prova dell'intesa anticoncorrenziale e dell'applicazione uniforme delle clausole oggetto dell'intesa non determina "ex se" la nullità del negozio fideiussorio ma costituisce uno dei presupposti per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla perdita di chance di stipulare un contratto a condizioni più favorevoli. Infatti, i singoli negozi di fideiussione non possono essere considerati accordi anticoncorrenziali ai sensi dell'art. 2 L. n. 287/1990, in quanto si pongono a valle dell'intesa anticoncorrenziale, costituita unicamente dalla delibera ABI di approvazione dello schema contrattuale, e sono diretti a perseguire e a realizzare scopi differenti rispetto a quelli di impedire o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante. Le pattuizioni contrattuali di contenuto conforme a quelle predisposte dall'ABI non sono quindi direttamente in contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 2 L. n. 287/1990. L'ipotesi dell'inefficacia del singolo contratto derivante dalla nullità dell'intesa anticoncorrenziale, sebbene non sia specificamente prevista da alcuna disposizione normativa, sussiste nel caso in cui sia dimostrato che l'inserimento delle clausole anticoncorrenziali nel singolo contratto fideiussorio costituisca l'adempimento dell'obbligazione originata dall'intesa stessa. Se fosse raggiunta tale prova la stipulazione del singolo contratto fideiussorio avrebbe una causa solutoria di una obbligazione nulla e, quindi, sarebbe a sua volta nulla per mancanza di causa. Tale prova non è stata fornita e difficilmente può essere fornita posto che i predetti negozi non sembrano realizzare una fattispecie di negozio complesso, caratterizzato da un'unica causa, ovvero un caso di collegamento negoziale pluricausale, nel quale l'intesa anticoncorrenziale e il singolo contratto siano diretti alla realizzazione di un'operazione unitaria animata dalla comune volontà di tutti i partecipanti. Invero, i contratti stipulati tra gli istituti bancari ed i clienti originano dall'autonomia privata dei contraenti, sono espressione della libertà individuale di regolare liberamente i propri interessi nel rispetto dei limiti previsti dall'ordinamento giuridico, hanno una propria "causa concreta", che si esaurisce nella realizzazione del fine

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Cremona, Giudice Daniele Moro, n. 449 del 22 maggio 2020

tipico dell'atto concluso, ed i clienti sono privi della volontà e della rappresentazione in merito alla partecipazione al progetto anticoncorrenziale; C) In terzo luogo, anche nell'ipotesi in cui si dovessero ritenere nulle le clausole allegate dall'opponente, l'inefficacia delle singole pattuizioni, in applicazione del principio generale di conservazione del contratto, non determina la nullità dell'intero negozio fideiussorio. Invero, nella presente fattispecie, poiché lo scopo perseguito dalle parti negoziali era quello di incrementare la tutela dell'Istituto bancario in rapporto al rischio d'insolvenza della società opponente, è ragionevole ritenere che gli interessati, nella circostanza in cui avessero conosciuto la nullità delle clausole, avrebbero stipulato il contratto senza le pattuizioni inefficaci. Sul punto si sottolinea che parte attrice neppure asserisce che le parti negoziali non avrebbero concluso l'accordo nell'ipotesi in cui fossero stati consapevoli della nullità delle clausole né rappresenta che le clausole nulle abbiano ad oggetto elementi essenziali del contratto ovvero che abbiano un rapporto di interdipendenza con altre pattuizioni tale per cui non sia possibile considerare le une senza le altre;

17) deve essere parzialmente accolta la doglianza formulata da parte opponente relativa all'illegittima capitalizzazione degli interessi passivi in relazione al contratto cd. di "apertura di credito ordinaria di cassa". Preme evidenziare preliminarmente che la linea di credito era stata già pattuita con il negozio datato 19.5.1998, come emerge dall'analisi del predetto documento nella parte in cui è indicato espressamente il costo del servizio, e come ammesso dalla stessa convenuta nella comparsa di costituzione e risposta nel paragrafo denominato "la CMS e lo ius variandi". È pertanto, infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opposta, in quanto i versamenti attorei hanno natura ripristinatoria della provvista e la convenuta, su cui grava l'onere di dimostrare il superamento dell'affidamento pattuito al fine di provare la natura solutoria del pagamento, nulla ha allegato in merito.

In ragione dell'accertata illegittima capitalizzazione degli interessi anatocistici relativi al contratto d'apertura di credito regolato in conto corrente, dalla somma di cui al decreto ingiuntivo opposto deve essere detratta quella di euro 8.801,96 (cfr. relazione di consulenza tecnica). Nello specifico si sottolinea che:

a) deve essere dichiarata la nullità dell'originaria clausola contrattuale avente ad oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, stante la contrarietà della pattuizione alla disposizione normativa di cui all'art. 1283 c.c. (cfr. Cass. Civ., Sez. U., sent. n. 21095 del 4/11/2004). Correttamente, pertanto, il CTU nominato ha "neutralizzato la capitalizzazione degli interessi relativamente al periodo: dall'origine del rapporto e fino alla data del 30.6.2000" (cfr. art 7 della delibera CICR del 9.2.2000 richiamato dall'art. 120 TUB nella formulazione vigente "ratione temporis");

b) è legittima l'effettuata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nell'arco temporale compreso tra il giorno 1.7.2000 ed il 31.12.2013, in quanto il CTU nominato ha accertato "la presenza della clausola di reciprocità per quanto concerne i criteri utilizzati per la capitalizzazione degli interessi avendo la parte convenuta adempiuto con l'informativa pubblicata in g.u. Del 15 giugno 2000". Non essendovi, nell'atto di citazione, alcuna doglianza in merito ad una possibile violazione dei commi 2 e 3 dell'art. 7 della delibera CICR del 9.2.2000, questo giudice non deve esaminare la questione, con la precisazione comunque che "l'opportuna notizia" di cui al comma 2 della predetta disposizione normativa non è un fatto costitutivo dell'adeguamento (rappresentato dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana) e che "l'approvazione della clientela" di cui comma 3 è necessaria esclusivamente nell'ipotesi in cui la modifica contrattuale sia peggiorativa rispetto alle condizioni negoziali di fatto applicate in epoca precedente al mutamento. La comparazione, pertanto, non deve essere compiuta avendo come parametro di riferimento le condizioni legali, poiché, diversamente opinando, si priverebbe la norma di significato, non potendosi immaginare fattispecie in cui i termini contrattuali in tema di capitalizzazione degli interessi passivi siano più favorevoli rispetto ad una situazione in cui non vi era alcuna capitalizzazione;

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Cremona, Giudice Daniele Moro, n. 449 del 22 maggio 2020

c) è illegittima l'effettuata capitalizzazione degli interessi passivi nel periodo compreso tra l'1.1.2014 e l'1.10.2016, data di entrata in vigore della delibera CICR del 3 agosto 2016. Infatti, l'art. 1 c. 629 della L. n. 147/2013, sostituendo il comma 2 dell'art. 120 TUB, ha disposto che "il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale". Orbene la predetta disposizione legislativa vieta espressamente l'anatocismo nei rapporti bancari, è fonte sovraordinata rispetto alla delibera CICR del 9.2.2000, prevale sulle precedenti norme di pari rango disciplinanti la stessa materia in applicazione del principio di successione delle leggi nel tempo e non necessità di alcun intervento di normazione secondaria ovvero di alcuna specificazione tecnica al fine di produrre effetti giuridici. Correttamente, pertanto, il CTU nominato ha "neutralizzato la capitalizzazione degli interessi relativamente al periodo: dal 1° gennaio 2014 al 30 settembre 2016",

d) è legittima la capitalizzazione effettuata dall'istituto di credito in data successiva al 30 settembre 2016 in ragione della modificazione dell'art. 120 TUB ad opera D.L. n. 18/2016 convertito in L. n. 49/2016 (nessuna specifica doglianza è stata formulata sul punto).

In conclusione, alla stregua di quanto esposto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, e SOCIETÀ e FIDEIUSSORI devono essere condannati a corrispondere, in solido tra loro, a parte opposta la somma di euro 190.901,10 (euro 199.703,06 – euro 8.801,96), oltre interessi, in assenza di diversa specificazione, nella misura del tasso legale, dalla data di deposito del ricorso monitorio sino al saldo.

Le spese della consulenza tecnica espletata sono poste a carico di parte attrice nella misura ½ e a carico di parte convenuta per la restante percentuale, poiché l'accertamento è stato effettuato nell'interesse della giustizia e allo scopo di determinare l'esatto importo dovuto dagli opposenti.

Le restanti spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 37/18, tenuto conto del valore della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale di Cremona, assorbita o disattesa ogni ulteriore doglianza o eccezione, definitivamente pronunciando, così dispone:

- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna SOCIETÀ e FIDEIUSSORI a corrispondere, in solido tra loro, a parte opposta la somma di euro 190.901,10, oltre interessi, nella misura del tasso legale, dalla data di deposito del ricorso monitorio sino al saldo;
- condanna SOCIETÀ e FIDEIUSSORI, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta, che si liquidano in euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
- pone a carico di parte attrice il pagamento di ½ del compenso del CTU, come liquidato con decreto datato 9.6.2020; pone la restante percentuale a carico di parte convenuta.

Cremona, 22/10/2020

Il giudice
Daniele Moro

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS